

COMUNE DI CANZO

Provincia di Como

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

"I.U.C."

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. _____ del _____)

PREMESSA

L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", istituita con L. n. 147/2013, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La "IUC", di seguito regolamentata in un testo unico e coordinato, si compone di:

- **IMU** : imposta municipale propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
- **TASI** : componente riferita ai servizi indivisibili dei comuni, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.
- **TARI** : tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

INDICE

- TITOLO 1 Disciplina generale (Imposta Unica Comunale)	"IUC"
- TITOLO 2 Regolamento componente (Imposta Municipale Propria)	"IMU"
- TITOLO 3 Regolamento componente (Tributo sui servizi indivisibili)	"TASI"
- TITOLO 4 Regolamento componente (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)	"TARI"

TITOLO 1

REGOLAMENTO PER

DISCIPLINA GENERALE

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

(I.U.C.)

INDICE

- ART. 1 DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"
- ART. 2 TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"
- ART. 3 SOGGETTO ATTIVO
- ART. 4 SOMME DI MODESTO AMMONTARE
- ART. 5 RIMBORSI E COMPENSAZIONI
- ART. 6 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
- ART. 7 ACCERTAMENTO E SANZIONI
- ART. 8 ATTIVITÀ DI CONTROLLO, INTERESSI MORATORI ED ATTIVITA' DI RECUPERO
- ART. 9 ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO E RAVVEDIMENTO OPEROSO
- ART. 10 DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
- ART. 11 RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 13 ENTRATA IN VIGORE

ART. 1

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 446/1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC", istituita dall'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013;
2. La IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
3. La IUC si compone di:
 - a) IMU - imposta municipale propria - di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e disciplinata dall'art 13 del D. L. n. 201/2011, convertito con modificazioni della L. n. 214/2011;
 - b) TASI - tributo per i servizi indivisibili - a carico sia del possessore che dell'utilizzatore, disciplinato dall'art 1, commi dal 669 al 679 della L. n. 147/2013;
 - c) TARI - tassa sui rifiuti - destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, disciplinata dall'art 1, commi dal 641 al 666 della L. n. 147/2013.

ART. 2

TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. **Il Consiglio Comunale** è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione :
 - a) **le tariffe della TARI :**
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso
 - b) **le aliquote della TASI :**
in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
 - c) **le aliquote dell'IMU.**

ART.3

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Canzo per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio. Tale imposta è applicata e riscossa dal Comune stesso.

ART. 4

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori ad euro 12 per anno d'imposta.

ART. 5

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate, e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. L'imposta non è rimborsata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 12 rapportata all'anno.

4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

5. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, se richiesto dal contribuente nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti, relativi alle diverse componenti della IUC.

ART. 6

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 7

ACCERTAMENTO E SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D. Lgs n. 471/1997. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di

cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'art. 13 del D. Lgs n. 472/1997, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC, risultanti dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D. Lgs n. 471/1997.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 6, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della L. n. 296/2006.

ART. 8

ATTIVITÀ DI CONTROLLO ,INTERESSI MORATORI ED ATTIVITA' DI RECUPERO

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della L. n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 30.

4. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se vi provvede un contitolare per conto degli altri.

5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente ma erroneamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente.

ART. 9

ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO E RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs n. 23/2011 si applica all'imposta municipale propria (IUC) l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs n. 218/1997.
2. E' previsto l'istituto del ravvedimento operoso a norma dell'art. 13 del D.Lgs n. 472/97 e smi.

ART. 10

DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
3. Nel caso in cui il richiedente abbia in corso altri debiti nei confronti dell'Ente, la rateizzazione sarà concessa solo a fronte di una sommatoria di tutti i debiti e non potrà essere concessa una rateazione parziale su un singolo debito.
4. La durata del piano rateale non può eccedere i due anni, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 5.000, e i quattro anni, se l'importo è superiore.
5. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad euro 50, salvo situazioni di comprovato grave disagio, previamente accertato e confermato dai Servizi Sociali con lettera del Responsabile del Servizio.
6. In caso di mancato pagamento di tre rate consecutive alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio del termine e le somme dovute saranno immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorate di spese di riscossione.

ART. 11

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nell'art. 52, comma 5 del D. Lgs n. 446/1997.

ART. 12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D. Lgs n.

ART. 13

ENTRATA IN VIGORE

- 1.** Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
- 2.** I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
- 3.** Il presente regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2014**.

TITOLO 2

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

INDICE

- ART. 1 **PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**
- ART. 2 **BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI**
- ART. 3 **BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI**
- ART. 4 **BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I
FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**
- ART. 5 **ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O
DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI**
- ART. 6 **ESENZIONI ED ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE**
- ART. 7 **DICHIARAZIONE**

ART. 1

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.

ART. 2

BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito dall'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48 della L. n. 662/1996, ed applicando i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D. L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214 /2011.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri dell'art. 5, comma 3 del D. Lgs. n. 504/92.

ART. 3

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.

2. La determinazione dei valori minimi da parte del Comune, non ha natura imperativa, ma è da ritenersi supporto utile ai fini della valutazione. I valori minimi di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta Comunale.

3. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori minimi non impedisce al Comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

4. La delibera, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

5. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti allo strumento urbanistico, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

6. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti allo strumento urbanistico, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

ART. 4

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

ART. 5

ABITAZIONI ASSIMILATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si applica l'aliquota ridotta e le detrazioni previste per l'abitazione principale all'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

2. Si considerano abitazione principale e relative pertinenze anche le unità immobiliari appartenenti alle cooperative indivisa, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR n. 616/1977.

ART. 6

ESENZIONI ED ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. n. 504/92.

2. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993 convertito in L. n. 133/94 situati nel territorio del comune in quanto rientrante

nell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani.

ART. 7

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.

TITOLO 3

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)

INDICE

- ART. 1 **SOGGETTI PASSIVI**
- ART. 2 **INDICAZIONE ANALITICA DEI SERVIZI INDIVISIBILI**
- ART. 3 **BASE IMPONIBILE**
- ART. 4 **DICHIARAZIONE**
- ART. 5 **ESENZIONI**
- ART. 6 **DETRAZIONI**

ART. 1

SOGGETTI PASSIVI

- 1.** La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione dei terreni agricoli (art.1 comma 669 della L. n. 147/2013).
- 2.** In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 3.** In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
- 4.** Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento (tra 10 e 30%) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota determinata con delibera consiliare. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ART.2

INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

- 1.** Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote e detrazioni TASI saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e, per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART.3

BASE IMPONIBILE

- 1.** La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del D L n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 e smi.

ART.4

DICHIARAZIONE

- 1.** Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

ART. 5

ESENZIONI

- 1.** Sono considerati esenti dalla TASI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

ART. 6

DETRAZIONI

1. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta.

TITOLO 4

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (T.A.R.I.)

INDICE

- ART. 1 **PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**
- ART. 2 **SOGGETTI PASSIVI**
- ART. 3 **LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**
- ART. 4 **ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**
- ART. 5 **COSTO DI GESTIONE**
- ART. 6 **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**
- ART. 7 **ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**
- ART. 8 **PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**
- ART. 9 **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**
- ART. 10 **OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**
- ART. 11 **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**
- ART. 12 **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**
- ART. 13 **TRIBUTO GIORNALIERO**
- ART. 14 **RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**
- ART. 15 **RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

- ART. 16 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 17 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
- ART. 18 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
- ART. 19 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
- ART. 20 RISCOSSIONE
- ART. 21 INTERESSI
- ART. 22 ABROGAZIONI

ART. 1

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 cc che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

6. Sono inoltre soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta)di cui all'All. 1 del DPR 158/1999, le utenze non domestiche non in attività, ma i cui locali non sono vuoti e dispongono almeno di un'utenza attiva.

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

8. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi, con il presente regolamento, attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e smi.

9. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel DPR n. 158/1999.

ART. 2

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali, di cui all'art. 1117 cc, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 3

LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- b) i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- c) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- d) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- e) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza una superficie forfettaria paria a 15 metri quadri per colonnina di erogazione;
- f) i solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili o da ascensori;
- g) in caso di locali la cui superficie parziale abbia un'altezza inferiore ai 150 centimetri si considera l'intera superficie ridotta al 50%;
- h) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

2. Sono escluse le superfici relative agli immobili di proprietà del Comune di Canzo adibiti a fini istituzionali e non.

3. Sono altresì esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.

4. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i

predetti provvedimenti.

5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 4

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto inoltre di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tributo:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE	30%
FALEGNAMERIE	30%
AUTOCARROZZERIE e AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI - AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO , DISTRIBUTORI DI CARBURANTE , GOMMISTI	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	30%

VERNICIATURA-GALVANOTECNICI	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978) RADIOLOGIE E LABORATORI DI ANALISI	20%
ALTRE ATTIVITA' DIVERSE DALLE PRECEDENTI	20%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART. 5

COSTO DI GESTIONE

- 1.** La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2.** I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 3.** Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
- 4.** E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel DPR 158/1999.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

ART. 7

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del DPR 158/1999.

ART. 8

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel

quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 20, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 9

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del DPR 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del DPR 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 10

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di

degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata; in caso di nucleo familiare composto da un solo componente si applicherà una agevolazione sulla parte variabile determinata con la deliberazione di approvazione delle tariffe.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

Superficie (mq)		N° componenti
Da	A	
per superfici inferiori o uguali a 150 metri quadrati		1
Per superfici superiori a 150 metri quadrati		2

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, se condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel territorio comunale, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante e si applicherà una agevolazione sulla parte variabile determinata con la deliberazione di approvazione delle tariffe.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'art. 20, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

ART. 11

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del DPR 158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,

calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del DPR 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 12

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'all. 1 del DPR 158/1999.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'all. A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 13

TRIBUTO GIORNALIERO

1. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100% con una maggiorazione stabilita nella delibera di approvazione delle tariffe.

ART. 14

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa è ridotta ai sensi dell'art. 1 comma 658, 659 della L. n. 147/2013 e dell'art. 4 c. 2 del

DPR 158/1999:

a) di una percentuale determinata nella delibera di approvazione delle tariffe, limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica, degli sfalci e delle potature con formazione di compost. La riduzione è applicata a specifica richiesta da parte dei soggetti interessati da trasmettere al Comune con effetto dal giorno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia da parte dei soggetti interessati al servizio della frazione organica nel caso fosse attivata.

b) attraverso l'abbattimento della tariffa complessivamente imputata alle utenze domestiche in una misura percentuale stabilita nella delibera di approvazione delle tariffe, dei proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera differenziata.

2. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella quota variabile alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni, quale agevolazione determinata ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. n. 147/2013.

a) abitazioni occupate da soggetti che risultano firmatari della dichiarazione e che alla data del 31/12 dell'anno precedente all'obbligo tariffario abbiano compiuto 75 anni.

ART.15

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 152/2006, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 30/1 dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione sulla prima fatturazione utile.

4. La riduzione fruibile è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con

esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il 100% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., All. 1, del DPR 158/1999 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

ART. 16

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 1 km dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 17

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.

ART. 18

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art.3 del presente Regolamento.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 19

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro 60 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'Ufficio Tributi e messi a disposizione degli interessati. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli interessati.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui all' art. 14 del DL n.201/2011, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. n. 507/1993 (TARSU).

3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune oppure può essere inoltrata allo stesso :

a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R);

b) via fax;

c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata;

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.

ART. 20

RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti per posta semplice, gli inviti di pagamento, suddividendo l'ammontare complessivo in 2 rate con scadenza Ottobre e Novembre.

2. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D. Lgs n. 241/1997. ovvero mediante bollettino di conto corrente postale.

3. Al contribuente che non versi, alle prescritte scadenze, le somme indicate nell'invito di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione di cui all'art 7 del Titolo 1.

ART. 21

INTERESSI

- 1.** Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
- 2.** Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 22

ABROGAZIONI

- 1.** Ai sensi dell'art. 1, comma 704, della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e smi, è abrogato l'art. 14 (TARES) del DL n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L n. 214/2011, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.